



Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arveti D.ssa Nives
Camprotrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2019 n. 52

Trattamento fiscale degli omaggi




Si riporta, di seguito, come ogni anno il trattamento fiscale degli omaggi sotto l'aspetto del reddito di impresa e sotto l'aspetto IVA:

- sotto il profilo del reddito di impresa:

- ➔ Beni interamente deducibili se di valore unitario **NON superiore** ad € 50,00;
- ➔ Beni soggetti al generale limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.08 se di valore unitario **superiore** ad € 50,00.

Limiti di deducibilità previsti dal D.M. 19.11.2008 modificati dal D.lgs 147/2015 del 14.09.2015 a partire dal 01.01.2016:



- sotto il profilo Iva:

- ➔ gli omaggi di beni di valore imponibile inferiore ad € 50,00 hanno IVA **detraibile** ;
- ➔ quelli di valore imponibile superiore a € 50,00 hanno IVA totalmente **indetraibile**.

ESEMPIO: Iva indetraibile / costo soggetto alle limitazioni del D.M. 19.11.08

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene del costo € 55,00 + Iva 22% (€ 12,10): poiché l'imponibile è superiore ad € 50,00, l'imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo; essendo il costo superiore ad € 50,00 **la sua deducibilità andrà verificata in base ai limiti previsti dal D.M. 19.11.08** di cui sopra.

ESEMPIO: Iva detraibile / costo deducibile

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene di valore unitario pari ad € 45,00 + Iva 22% (€ 9,90): poiché l'imponibile è inferiore ad € 50,00, l'IVA è interamente detraibile; essendo il costo unitario del bene inferiore ad € 50,00 (€ 45,00) potrà essere considerato **un omaggio interamente deducibile**.

- Cesto natalizio: Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la detraibilità dell'Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 50,00. Qualora l'omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un'unica confezione regalo (*es: il cesto natalizio*), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell'Iva **si deve considerare il costo unitario nel suo complesso** e non quello dei singoli beni che lo compongono.

- Omaggi a dipendenti dell'impresa o del professionista: il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce **"spese per prestazioni di lavoro dipendente"** e non nelle spese per omaggi; pertanto, **tali costi sono interamente deducibili** dal reddito d'impresa.

Ciò a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.



Tuttavia va rilevato che, come chiarito dalla C.M. 59/E del 22/10/2008, in riferimento alle erogazioni liberali, ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR le erogazioni in natura (*sotto forma di beni e servizi*) sono tassabili in capo al dipendente se superano l'importo di € 258,23 (IVA compresa) complessivo nel periodo d'imposta.

L'IVA è sempre indetraibile indipendentemente dall'importo dell'omaggio (vedasi tabella).

Comportamento Iva ed adempimenti relativi ai beni destinati ad omaggio:

⇒ Beni che NON formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

| SOGGETTI | TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | Trattamento IVA |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Da impresa a Clienti/Fornitori | Beni di costo unitario imponibile inferiore o pari a € 50,00 | Spese per omaggi interamente deducibili | Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72 |
| | Beni di costo unitario superiore a € 50,00 | Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 co. 2 Tuir) Vedasi pag. 2 | Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art. 2, co. 2, n.4) DPR n.633/72 (C.M. n.188/E/98 sez. Iva quesito 2) |
| Da impresa a Dipendenti | Qualunque bene | Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili | Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art. 2 co. 2 n. 4) DPR n.633/72 |
| Da professionisti a Chiunque | Beni di costo unitario inferiore o pari a € 50,00 | Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54, co. 5, DPR n. 917/86) | Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n.633/72 |
| | Beni di costo unitario superiore a € 50,00 | | Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n.633/72 |

La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio **non rientrano** nell'attività propria dell'impresa è quindi sempre irrilevante ai fini dell'Iva.

Trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita.

L'unica accortezza da adottare, seppure non obbligatoria, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa, è quella di emettere un documento di trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare come causale del trasporto "cessione gratuita" oppure "omaggio".



⇒ Beni che formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda e/o i beni che l'azienda commercializza.

- dal momento che all'atto dell'acquisto/produzione non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione e, quasi sempre, vengono gestiti come costi inerenti all'attività aziendale dedotti interamente ai fini dei redditi e interamente detraibili ai fini Iva, **la loro cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva** sulla base del valore normale del bene stesso;
- spetterà comunque all'azienda erogante decidere (*ragioni di "eleganza" lo sconsigliano*) se esercitare o meno la rivalsa IVA nei confronti del soggetto omaggiato.

Qualora non venga operata "la rivalsa IVA", quindi non venga richiesto il pagamento dell'IVA al soggetto che riceve l'omaggio, deve essere emesso il DDT di trasporto con causale "omaggio" o "cessione gratuita" adottando alternativamente una delle seguenti procedure:

- a) emettere FATTURA ELETTRONICA per ciascuna cessione con l'indicazione del valore normale dei beni ceduti, con indicazione nel corpo della fattura "Non esercitata la rivalsa IVA ai sensi all'art. 18 DPR 633/72" e quindi totale a pagare della fattura pari a zero;
- b) emettere AUTOFATTURA per ciascuna cessione (oppure in alternativa un'unica autofattura globale mensile per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese), con l'annotazione che si tratta di "**autofattura per omaggi**". Questa autofattura dovrà essere numerata come le fatture di vendita ed annotata nel registro delle fatture emesse ed il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d'affari Iva; dal 2019 con l'obbligo della fattura elettronica anche nel caso di AUTOFATTURA per OMAGGI la stessa andrà spedita tramite SDI e quindi sarà una fattura elettronica;
- c) annotare su un apposito REGISTRO DEGLI OMAGGI l'ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. I totali del registro dovranno confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche nel registro fatture emesse.

Il cessionario (destinatario dell'omaggio), negli ultimi due casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile mentre la fattura ricevuta (punto a) non avendo il cedente esercitato la rivalsa andrà registrata con IVA indetraibile.

- **Campioni gratuiti**, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile;
- che avvengono "*per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali*".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani